



STRUTTURA PROPONENTE	Dipartimento: DIPARTIMENTO TERRITORIO Direzione Regionale: AMBIENTE E COOPERAZIONE TRA I POPOLI Area:		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Autorizzazioni generali per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272, comma 2, per gli impianti e le attività ricadenti nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/2006. Provvedimento generale per la comunicazione di messa in esercizio e di avvio attività per gli impianti e attività di cui all'art. 272, comma 1 ed elencate nella parte I dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/2006 e per gli impianti di cui al comma 14 dell'articolo 269 del suddetto decreto.			
ASSESSORATO PROPONENTE	ASSESSORATO AMBIENTE E COOPERAZIONE TRA I POPOLI		
DI CONCERTO	Dipartimento: _____ IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO _____ L' ASSESSORE _____ IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO _____ L' ASSESSORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE ☐		ALL'ESAME PREVENTIVO COLL. REVISORI ☐	
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni ☐ senza osservazioni ☐		COLLEGIO REVISORI: Data dell' esame: con osservazioni ☐ senza osservazioni ☐	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione _____	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	

OGGETTO: Autorizzazioni generali per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272, comma 2, per gli impianti e le attività ricadenti nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/2006. Provvedimento generale per la comunicazione di messa in esercizio e di avvio attività per gli impianti e attività di cui all'art. 272, comma 1 ed elencate nella parte I dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/2006 e per gli impianti di cui al comma 14 dell'articolo 269 del suddetto decreto.

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia Ambientale";

VISTA la parte V del d.lgs. n. 152 del 3/04/2006 "norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

VISTO il d.lgs. del 4 agosto 1999 n. 351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente".

VISTO il d.lgs. 21 maggio 2004 n. 183 "Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria";

VISTA la legge regionale n. 14/99, articolo 112 con la quale vengono delegate alle Province le funzioni amministrative in materia di qualità dell'aria;

VISTA la D.G.R. del 5 settembre 1996, n. 7104 "Direttiva alle amministrazioni provinciali in materia di prevenzione e controllo dell'inquinamento atmosferico ai sensi della legge regionale n. 48/89";

PRESO ATTO che il d.lgs. 152/2006, Parte V, all'articolo 280 ha abrogato il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e gran parte della normativa in materia di emissioni in atmosfera ad esso collegato, compreso il D.P.R. 25 luglio 1991 che disciplinava le emissioni poco significative e le attività a ridotto inquinamento atmosferico;

CONSIDERATO che per le 31 attività a ridotto inquinamento atmosferico, elencate nell'allegato 2 del citato D.P.R. 25 luglio 1991, rispondenti ai requisiti ed ai quantitativi di materie prime ed ausiliarie da utilizzare nel ciclo di produzione, era prevista, ai sensi del D.P.C.M. 21 luglio 1989, una procedura semplificata di autorizzazione attraverso la procedura di autorizzazione in via generale rilasciata dalla Regione;

CONSIDERATO che la suddetta D.G.R. n. 7104/1996 al punto 2 disciplina il rilascio delle autorizzazioni in via generale alle suddette attività a ridotto inquinamento atmosferico;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'articolo 272 "impianti e attività in deroga" della Parte V del d.lgs. 152/2006, entro due anni dall'entrata in vigore della Parte V di detto decreto, si deve procedere all'adozione delle autorizzazioni di carattere generale, per gli impianti e per le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che le tipologie degli impianti e delle attività in deroga di cui al suddetto articolo 272, comma 2, corrispondono con le attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui all'allegato 2 del D.P.R. 25 luglio 1991, soggette ad autorizzazione generale disciplinata con la suddetta D.G.R. n. 7104/1996;

RITENUTO necessario procedere ai sensi della nuova normativa ad adottare nuove autorizzazioni generali per gli impianti e le attività suddette per le quali le quantità e la qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità delle materie prime ed ausiliarie utilizzate;

CONSIDERATO che la Regione per le autorizzazioni in via generale fissa i valori limite delle emissioni, sulla base delle migliori tecnologie disponibili, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e analisi e la periodicità dei controlli;

RITENUTO necessario che, ai fini di una omogeneità comportamentale delle amministrazioni provinciali, la Regione formuli nuovi schemi di domanda di adesione alle autorizzazioni generali, stabilisca un iter procedurale e definisca allegati tecnici specifici per ogni singola tipologia di attività per cui è prevista l'autorizzazione generale;

RITENUTO che l'emanazione delle autorizzazioni generali in oggetto costituisce a tutti gli effetti una idonea ed aggiornata applicazione dei principi ambientali di cautela e protezione previste dalla normativa vigente per le attività interessate;

TENUTO CONTO che la Provincia ai sensi della l.r. 14/1999 è delegata alle attività amministrative riguardanti al rilascio delle autorizzazioni e al controllo delle emissioni in atmosfera e in sede di autorizzazione può prescrivere limiti più restrittivi sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base dei valori e delle prescrizioni fissati nei piani e programmi adottati ai sensi degli articoli 8 e 9 del d.lgs. 351/99;

TENUTO CONTO che fanno parte integrante della seguente deliberazione lo schema di domanda di adesione all'autorizzazione generale allegato 1, le prescrizioni generali, allegato 2, le prescrizioni tecniche delle specifiche attività/impianti e le schede tecniche dei sistemi di abbattimento, allegato 3, parte I e II, delle seguenti attività per cui è prevista l'adesione all'autorizzazione generale:

1. Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo giornaliero massimo complessivo di solventi non superiore a 20 kg.
2. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
3. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostrati, vernici e simili) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
4. Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.
5. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
6. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.

7. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.
8. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
9. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.
10. Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.
11. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
12. Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g.
13. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
14. Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g.
15. Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.
16. Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g.
17. Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g.
18. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.
19. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g.
20. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g.
21. Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.
22. Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g.
23. Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g.
24. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore 100 kg/g.
25. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g.
26. Lavorazioni conciari con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.
27. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.
28. Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg.
29. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.
30. Saldature di oggetti e superfici metalliche.
31. Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg.

TENUTO CONTO che per detti impianti/attività devono essere previsti sistemi di abbattimento idonei all'ottenimento della massima riduzione delle emissioni degli inquinanti;

RITENUTO dover confermare l'autorizzazione in via generale, adottata con D.G.R. 224 del 25 febbraio 2005, per le emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e dalle pulitintolavanderie a ciclo chiuso;

RITENUTO necessario concedere, dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, agli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e dalle pulitintolavanderie a ciclo chiuso che hanno effettuato la dichiarazione secondo il DPR 25/07/1991, Allegato 1, Punto 1 e della D.G.R. n. 7104/1996, 120 gg. per presentare la richiesta di adesione alla suddetta autorizzazione generale aggiornata con le disposizioni della Parte VII, dell'allegato III, alla parte V del d.lgs 152/2006;

CONSIDERATO che per gli impianti e le attività, le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, di cui al comma 1 dell'articolo 272, elencati al punto 4 della parte I dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/2006 può essere predisposto un provvedimento generale che preveda da parte dei gestori di detti impianti e attività la comunicazione di ricadere nel suddetto elenco nonché, in via preventiva, la data di messa in esercizio o di avvio dell'attività;

TENUTO CONTO che sono esclusi dal suddetto provvedimento gli impianti e le attività dalla lettera t) alla z) di cui al punto 4 della parte I dell'allegato IV alla parte V del suddetto decreto per i quali deve essere prevista specifica dichiarazione come riportata nell'allegato 5 che fa parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO che per le attività indicate nelle lettere f), t), u), v), w), x), y), di cui al punto 4 della parte I dell'allegato IV alla parte V del suddetto decreto, deve essere previsto apposito registro dove devono essere annotati i quantitativi giornalieri delle materie prime utilizzate e delle produzioni effettuate;

CONSIDERATO che gli impianti indicati al comma 14, articolo 269 del d.lgs. 152/2006, non sono soggetti ad autorizzazione e per essi, ai sensi del comma 15 dello stesso articolo, può essere previsto un provvedimento generale attraverso il quale i gestori degli impianti di cui al detto comma devono effettuare la comunicazione preventiva alla autorità competente della data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività;

TENUTO CONTO che i valori limite di emissione degli impianti di cui al comma 14 dell'articolo 269 del d.lgs. 152/2006 sono stabiliti dagli allegati alla parte V dello stesso decreto legislativo;

RITENUTO che gli impianti di cui al sopra citato comma 14, articolo 269 del d.lgs. 152/2006 e gli impianti e le attività di cui all'articolo 272, comma 1, elencate nella parte I dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/2006, escluse quelle indicate da t) a z), possono essere sottoposte alla stessa procedura per i quali può essere prevista la comunicazione, da parte del gestore dell'impianto, alla Provincia, di rientrare nelle caratteristiche dei suddetti impianti e attività e la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività con uno schema di comunicazione riportato in allegato 4, che fa parte integrante della presente deliberazione;

CONSIDERATO che gli enti e le imprese che hanno aderito alle precedenti autorizzazioni generali ai sensi della D.G.R. n. 7104 del 5/09/96 il primo rinnovo è effettuato entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della parte V del d.lgs. 152/2006, come previsto dall'articolo 272, comma 3 del citato decreto legislativo;

RITENUTO necessario concedere agli enti e alle imprese autorizzate ai sensi del DPR 25/07/1991 che esercitano attività a ridotto inquinamento, se tali autorizzazioni non sono conformi alle disposizioni della presente autorizzazione generale, un anno di tempo dalla data di entrata in vigore della presente

deliberazione per presentare domanda di adesione alla nuova autorizzazione generale, corredata ove necessario di un progetto di adeguamento;

RITENUTO necessario concedere agli enti e alle imprese autorizzate ai sensi del DPR 25/07/1991 che esercitano attività a ridotto inquinamento, le cui autorizzazioni risultano conformi alla presente autorizzazione generale ma non contengono la prescrizione dei campionamenti analitici con periodicità annuale, 180 giorni di tempo dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione per effettuare i controlli analitici ed inoltrare il primo bollettino analitico alla Provincia territorialmente competente;

RITENUTO necessario fissare i tempi per l'inoltro, alla Provincia, e per conoscenza al Comune territorialmente competente e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente (ARPA), della domanda di adesione alla presente autorizzazione generale in 45 giorni (quarantacinque) prima della nuova installazione/modifica/trasferimento dell'impianto;

RITENUTO inoltre necessario fissare i tempi per l'inoltro alla Provincia, e per conoscenza al Comune territorialmente competente e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente (ARPA), della comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto in 60 giorni (sessanta) da calcolarsi successivamente ai predetti 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di adesione alla presente autorizzazione generale;

RITENUTO opportuno specificare che in caso di volturazione dell'atto autorizzativo, dovrà essere trasmessa ai sopracitati Enti tempestivamente la domanda di adesione all'autorizzazione generale da parte del nuovo titolare/gestore dell'impianto o dell'attività, mentre non dovrà essere inoltrata alcuna successiva comunicazione di messa in esercizio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 272, comma 3 del d.lgs. 152/2006 l'autorizzazione generale ha durata di quindici anni;

TENUTO CONTO che sono state recepite le osservazioni tecniche delle Province espresse nel corso degli incontri svolti il 16 maggio e 28 maggio 2008;

ESPERITA la procedura di concertazione con le Parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di attivare la procedura semplificata di autorizzazione generale per gli impianti e le attività di cui all'articolo 272, comma 2, elencate alla parte II dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/2006 e riportate nelle premesse della presente deliberazione, per le quali le quantità e la qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità delle materie prime ed ausiliarie utilizzate;

di approvare, per dette attività per cui è prevista l'adesione all'autorizzazione generale, lo schema di domanda di adesione all'autorizzazione generale, allegato 1, le prescrizioni generali, allegato 2, le

prescrizioni tecniche delle specifiche attività/impianti e le schede tecniche dei sistemi di abbattimento, allegato 3, parte I e II, che fanno parte integrante della presente deliberazione;

di confermare l'autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e dalle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, di cui alla D.G.R. 224 del 25 febbraio 2005, aggiornata con le disposizioni della Parte VII, dell'allegato III, alla parte V del d.lgs 152/2006;

di stabilire in 120 gg., dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, il termine per presentare la richiesta di adesione alla suddetta autorizzazione generale per gli impianti che hanno effettuato la dichiarazione secondo il DPR 25/07/1991, Allegato 1, Punto 1 e della D.G.R. n. 7104/1996;

di adottare la procedura di comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività da trasmettere alla Provincia competente da parte del gestore dell'impianto per gli impianti di cui al comma 14, articolo 269 del d.lgs. 152/2006 e gli impianti e le attività di cui all'articolo 272, comma 1, elencate nel punto 4, parte I dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/2006;

di approvare lo schema di comunicazione per i suddetti impianti e attività riportato in allegato 4 che fa parte integrante della presente deliberazione;

di escludere dalla suddetta procedura gli impianti e le attività di cui al punto 4, parte I dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/2006, lettera da t) a z). Per detti impianti e attività è prevista specifica dichiarazione come riportata nell'allegato 5 che fa parte integrante della presente deliberazione;

di stabilire per le attività indicate nelle lettere f), t), u), v), w), x), y), di cui al punto 4 della parte I dell'allegato IV alla parte V del suddetto decreto, la tenuta di un apposito registro dove devono essere annotati i quantitativi giornalieri delle materie prime utilizzate e delle produzioni effettuate.

di stabilire altresì che:

- Il gestore degli impianti e/o delle attività nuovi/modificati/trasferiti elencati alla parte II dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/2006 che intende avvalersi dell'autorizzazione generale di cui al presente atto, ai sensi dell'articolo 272, comma 2, inoltra alla Provincia (in bollo) e per conoscenza al Sindaco del Comune e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell'installazione/modifica/trasferimento dell'impianto o dell'avvio dell'attività una domanda di adesione alla presente autorizzazione generale.
- Il gestore degli impianti e/o delle attività nuovi/modificati/trasferiti dovranno inviare agli Enti sopra elencati la comunicazione di messa in esercizio che dovrà essere effettuata entro 60 giorni (sessanta) da calcolarsi successivamente ai 45 giorni predetti, dalla data di presentazione della domanda di adesione alla presente autorizzazione generale.
- In caso di volturazione dell'atto autorizzativo, la domanda di adesione deve essere inoltrata tempestivamente alla Provincia (in bollo) e per conoscenza al Sindaco del Comune e

all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) e in caso di volturazione non è prevista alcuna comunicazione di messa in esercizio.

- Il gestore degli impianti e/o delle attività nuovi/modificati/trasferiti che intende avvalersi della procedura semplificata dell'autorizzazione generale deve presentare la domanda, di cui al comma 3 dell'articolo 272 del d.lgs. 152/2006, secondo il modello di cui all'allegato 1, rispettare le prescrizioni in allegato 2 e i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all'allegato 3, sulla base della tipologia dell'impianto o attività di cui trattasi.
- Gli enti e le imprese che presentano la domanda di autorizzazione di cui all'allegato 1, del presente provvedimento, impegnandosi a rispettare le prescrizioni di cui agli allegati 2 e 3, del presente provvedimento, sono autorizzati in via generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2 del d.lgs. 152/2006.
- L'autorizzazione, in caso di nuova installazione/modifica/trasferimento di impianto diventa efficace trascorsi i 45 giorni dalla protocollazione della domanda da parte della Amministrazione Provinciale. In caso di volturazione l'efficacia dell'autorizzazione ha inizio alla data di protocollazione della domanda da parte della Provincia.
- Gli enti e le imprese che hanno aderito alle precedenti autorizzazioni generali ai sensi della D.G.R. n. 7104 del 5/09/96 il primo rinnovo è effettuato entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della parte V del d.lgs. 152/2006, come previsto dall'articolo 272, comma 3 del citato decreto;
- Gli enti e le imprese autorizzate ai sensi del DPR 25/07/1991 che esercitano attività a ridotto inquinamento, se tali autorizzazioni non sono conformi alle disposizioni della presente autorizzazione generale, hanno un anno di tempo dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione per presentare domanda di adesione alla nuova autorizzazione generale, corredata ove necessario di un progetto di adeguamento;
- Gli enti e le imprese, autorizzate ai sensi del DPR 25/07/1991 che esercitano attività a ridotto inquinamento le cui autorizzazioni risultano conformi alla presente autorizzazione generale ma non contengono la prescrizione dei campionamenti analitici con periodicità annuale, hanno 180 giorni di tempo dalla data di pubblicazione della presente deliberazione per effettuare i controlli analitici ed inoltrare il primo bollettino analitico alla Provincia territorialmente competente;
- Il modello di adesione dovrà essere inviato correttamente compilato in tutte le sue parti; la richiesta di adesione sarà considerata inefficace finché risulti sprovvista di tutti gli elementi ritenuti essenziali per la sua valutazione.
- La Provincia, entro 45 giorni dal ricevimento della domanda di adesione può richiedere integrazioni o chiarimenti riguardo la documentazione presentata, anche su iniziativa degli altri enti interessati.
- La Provincia può negare l'adesione all'autorizzazione generale anche su segnalazione motivata di Comune e/o della ASL competente, nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti

dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o in zone che richiedono una particolare esigenza di tutela ambientale;

- I gestori che eserciscono o che intendano installare, modificare o trasferire impianti e attività con caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali diverse da quelle previste nell'allegato 2, devono presentare domanda di autorizzazione seguendo le normali procedure previste dal d.lgs. 152/2006 all'articolo 269 ai fini di ottenere l'autorizzazione, rilasciata esplicitamente dalla Provincia.
- L'autorizzazione generale non può essere rilasciata in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte V del d.lgs. 152/2006, nel caso in cui siano utilizzate nell'impianto e/o nell'attività le sostanze o i preparati classificati dal d.lgs. 3/02/1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R 45, R 46, R 49, R 60 ed R 61 e nel caso in cui nell'impianto e/o nell'attività si siano superate le soglie di consumo di solventi previste alla parte II dell'allegato III alla parte V del d.lgs. 152/2006.
- Il superamento dei limiti per le emissioni o il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 278 e 279 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152.
- L'autorizzazione generale ha durata di quindici anni e riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera. Gli impianti/attività autorizzati in via generale con la presente autorizzazione restano comunque soggetti alle disposizioni contenute nelle vigenti norme edilizie, urbanistiche, paesaggistiche, igienico-sanitarie e ambientali.

La presente deliberazione sarà trasmessa alle Amministrazioni Provinciali e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.